



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa – Polizia Locale

Prot. nr. 32367

Ord. nr. 319

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la viabilità comunale denominata “Mater Domini”, in contrada Cristo delle Zolle, nell’agro, per la sua conformazione viaria non consente, in presenza di auto in sosta ai margini della carreggiata, una libera circolazione nei due sensi di marcia;

VISTA la nota prot. n°31064, del 02 luglio 2011, pervenuta al Comando di Polizia Municipale;

CONSIDERATO che lungo la strada di cui in premessa insistono attività commerciali, artigianali ed agricole nonché pubblici esercizi, per cui lo stazionamento delle vetture sulla strada comunale, specialmente nelle ore serali e notturne, crea disagi e pericolo per gli automobilisti in transito; nonché la carreggiata a disposizione per il doppio senso di circolazione non consente la sosta ai margini;

VALUTATA la possibilità, scaturita a seguito di sopralluogo esperito sulla s.c. Mater Domini, di inibire la sosta sul tratto stradale in argomento, al fine di evitare eventi infortunistici e di conseguenza rendere costantemente libera la carreggiata, senza alcun rallentamento per la circolazione veicolare;

VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modifiche ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

E’ istituito in Monopoli, sulla s.c. Mater Domini, in contrada Cristo delle Zolle, nell’agro, il Divieto di Sosta con Rimozione, su ambedue i lati della carreggiata,

ivi comprese le banchine stradali, con modalità (h = 00:00 – 24:00), sul tratto stradale compreso tra la s.c. Cristo delle zolle e il civico n°206.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri **ORGANI DI POLIZIA** sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia – sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

DISPONE

di questa Ordinanza:

- La pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio;
e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
 - Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
 - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
 - Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
 - Comando Polizia Municipale - Sede;
 - L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, li

- 8 LUG. 2011

M.llo T.f.



Il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale

(Firma)
(Dott. Michele Magg. PALUMBO)